

La faccenda fornì occasione ai ministri di mettere ad effetto i loro piani per limitare la libertà ecclesiastica.¹ Il Consiglio di Castiglia ebbe incarico di pronunciarsi sul modo di evitare in futuro simili eccessi.² Come risultato di tale deliberazione comparve il 18 gennaio 1762 una Prammatica Sanzione, che sottoponeva d'ora in poi al regio *Exequatur* tutte le ordinanze romane, ad eccezione dei Brevi e dispense in affari di coscienza. Tutte le ordinanze a tribunali ecclesiastici, prelati, corporazioni ecc. dovevano, prima di essere recapitate ai destinatari, venire esaminate dal Consiglio di Castiglia, per vedere se contenessero nulla contro il Concordato, le regalie, le consuetudini, i costumi e la quiete del paese.³ Contemporaneamente il Grande Inquisitore ebbe istruzione di non pubblicare nessuna Bolla o Breve di Roma senza permesso speciale del re. Nel caso di proibizione di libri l'Inquisizione di Spagna doveva esaminare esso medesimo l'opera relativa e, ove occorresse, condannarla di propria autorità, senza menzionare la proibizione romana. Prima di emanare simili decreti doveva ottenersi il consenso del re ed ascoltarsi la difesa degli autori in questione.⁴

Nunziat. di Spagna 431, loc. cit.). Si volle parimenti umiliare il nunzio (* *Pallavicini a Torrigiani* il 15 settembre 1761, ivi; * *Wall a Roda* il 22 settembre 1761, *Archivio dell'Ambasciata di Spagna a Roma. Reales Ordenes* 42).

¹ * *Pallavicini a Torrigiani* il 22 e 29 settembre e 6 ottobre 1761. Cfr. *Nunziat. di Spagna* 286, loc. cit. Il Tanucci allora scrisse: * « Non dubito, che il Consiglio di Castiglia esaminerà profondamente la materia di quella parte della Regalia del Re, che appartiene all'Exequatur e all'obbligo di mostrarsi prima e manifestarsi al Re qualunque stabilimento ecclesiastico, anche appartenente al solo spirituale e a domma, essendo il Re capo della casa e obbligato a guardarla da qualunque insidia e discordia, per comando di Dio indubitato, e deve rendergli conto immediato d'averlo eseguito. Questo conto non potrebbero li sovrani renderlo a Dio, se dopo aver dalla storia saputo, quante insidie sono state dal Papi e altri ecclesiastici tese ai sovrani e ai popoli, e quanto abuso per interessi loro profani abbiano fatto della loro autorità spirituale, non curassero di vedere quel che da questi si fa nello stato. Non sono nuove alle Spagnuoli tali massime di stato. Li scrittori di Spagna le anno insegnate alle altre nazioni, le quali volentieri per ciò leggono il Salgado, Solerzan, Bellinga, Bobadilla, Covarruvias etc. Passa per un capo d'opera contro la capacità della Dataria e Segreteria dei Brevi di Roma il famoso libretto di Cordova Giovanni Chumazero, al quale non potè rispondere il cardinal Bellarmino... » (al *Wall* il 13 ottobre 1761, *Archivio di Simancaa. Estado* 6092).

² * *Consulta del Consiglio di Castiglia* del 27 agosto e 31 ottobre 1761. *Nunziat. di Spagna* 287, loc. cit.

³ *FERRIER DEL RIO* I 394 ss.; *ROUSSEAU* I 115 s.; * *Carlo III al Consiglio di Castiglia* il 27 novembre 1761, *Nunziat. di Spagna* 286, loc. cit. La Prammatica del 18 gennaio 1762 (stampa) nell'*Archivio generale di Madrid. Estado* 2872.

⁴ * *Wall al Grande Inquisitore* il 27 novembre 1761, *Nunziat. di Spagna* 287, loc. cit.; * *Wall a Pallavicini* il 27 novembre 1761, ivi.